Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 238**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 ottobre 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel testo del « Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale » allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1949, n. 688, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 ottobre 1949, all'art. 10, terz'ultimo comma, anzichè lettera *b*) deve leggersi lettera *e*).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 718.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia delle Anime Sante del Purgatorio, in Ragusa Ibla (Ragusa).

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 24 maggio 1948, relativo all'erezione della parrocchia delle Anime Sante del Purgatorio, in Ragusa Ibla (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 719.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Coadiutoria della parrocchia della Cattedrale in Sora (Frosinone).

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo in data 24 dicembre 1947, relativo all'erezione in parrocchia autonoma della Coadiutoria della parrocchia della Cattedrale in Sora (Frosinone), con sede nella chiesa rurale della Beata Vergine Maria, denominata Madonna di Valleradice, in contrada Valleradice di Sora.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 720.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Ermete, in frazione Segno del comune di Vado Ligure (Savona).

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Savona e Noli in data 15 novembre 1948, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Ermete, in frazione Segno del comune di Vado Ligure (Savona).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 721.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in frazione Gorgo del comune di Latisana (Udine).

N. 721. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 1° luglio 1926, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in frazione Gorgo del comune di Latisana (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dalla signorina Tedeschi Tosca avverso il provvedimento di licenziamento adottato dal commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il ricorso straordinario, notificato il 23 dicembre 1947, con il quale la signorina Tedeschi Tosca ha chiesto l'annullamento del provvedimento di licenziamento disposto dal commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, con delibera 25 giugno 1947, n. 185, comunicatole in data 30 giugno 1947;

Visto il successivo atto 13 gennaio 1948, con cui la predetta Tedeschi ha presentato delle « precisazioni » relative al suo ricorso;

Viste le deduzioni presentate dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 24 febbraio 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' respinto il ricorso straordinario prodotto dalla signorina Tedeschi Tosca avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dal commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose con delibera 25 giugno 1947, n. 185.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 29, *foglio n.* 261. — ZANCA

(4060)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1949.

Contributo statale a favore del Consorzio rimboschimento per la provincia di Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 dicembre 1880, n. 5794, con il quale si dava facoltà al Comitato forestale di Teramo di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque ed alterare la consistenza del suolo;

Visti i successivi regi decreti 23 aprile 1903, n. 183 e 27 luglio 1924, n. 1250, con i quali il concorso dello Stato, per i lavori di rimboschimento su indicati, fissato

in L. 6000 col decreto 9 dicembre 1880, n. 5794, venne aumentato a L. 14.000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 14.000;

Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1311, col quale il suddetto contributo dello Stato veniva aumentato da L. 14.000 annue a L. 25.000 a decorrere dall'esercizio 1926-27, corrispondente ad eguale contributo stabilito dalla Provincia interessata;

Vista la deliberazione n. 315 del 25 maggio 1948 dell'Amministrazione provinciale di Teramo, approvata con decreto interministeriale 23 febbraio 1940, n. 15400 C.3.5.A.O., con la quale si propone di elevare da L. 25.000 a L. 250.000 a decorrere dall'esercizio 1949, il contributo ordinario al Consorzio rimboschimento di Teramo;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio di rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Teramo, stabilito in L. 25.000 (venticinquemila) annue, regio decreto 25 giugno 1926, n. 1311, è aumentato a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, fino a L. 250.000 (duecentocinquantamila) con l'impegno da parte della provincia di Teramo di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 sarà prelevato sul capitolo del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1949-50, mentre per gli esercizi successivi tale quota sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1949
Registro Foreste demaniali n. 1, *foglio n.* 358. — ACCARDO

(4066)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1949.

Determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata agraria 1949-1950.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946 relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del popolo »;

Visti i decreti interministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopra citato;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1947 per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata agraria 1947-1948;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio, prevista dall'art. 8 del decreto interministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947 è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Sentiti la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro, la Libera confederazione generale dei lavoratori, il Sindacato nazionale facchini, la Federazione unitaria lavoratori trasporti e ausiliari del traffico, la Lega nazionale delle cooperative e la Confederazione cooperativa italiana;

Decreta:

Art. 1.
Sfera di applicazione

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » sono regolate dagli articoli seguenti.

Art. 2.
Divisione in zone

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:
Aosta, Imperia, La Spezia, Bolzano, Trento, Sondrio, Belluno, Udine, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Lucca, Pistoia, Siena, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Terni, Latina, Rieti, Roma, Aquila, Chieti, Teramo, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Nuoro, Massa Carrara, Torino.

2ª *Zona*:
Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Savona, Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Varese, Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Grosseto, Livorno, Pisa, Pesaro, Perugia, Frosinone, Campobasso, Pescara, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Enna, Cagliari, Sassari.

3ª *Zona*:
Caltanissetta, Genova, Trieste, Brescia, Rovigo, Forlì, Firenze, Napoli, Palermo, Catania.

4ª *Zona*:
Cuneo, Milano, Bologna, Modena, Ferrara, Viterbo, Matera.

5ª *Zona*:
Bari, Foggia, Taranto, Potenza, Lecce.

Art. 3.
Tariffe

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza sino a 10 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª Zona Lire	2ª Zona Lire	3ª Zona Lire	4ª Zona Lire	5ª Zona Lire
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicolo, pesatura, vuotatura o accatastamento	16 —	18,50	19,50	19,80	21,10
2) scarico da veicolo e vuotatura o accatastamento	13 —	15,05	15,85	16,10	17,15
b) Uscita dai magazzini:					
1) insaccatura, pesatura, egalizz., legatura e carico su veicolo	20 —	23,10	24,35	24,75	26,40
2) insaccatura, legatura e carico su veicolo	17 —	19,65	20,70	21,05	22,45
3) solo carico su veicolo	12 —	13,85	14,60	14,80	15,85
c) Operazioni negli scali ferroviari:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico: *senza pesatura*	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio: *senza pesatura*	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	17 —
2) idem *senza pesatura*	—	—	—	—	13,05
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	46 —
4) idem *senza pesatura*	—	—	—	—	40,70
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	31 —
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco	10 —	11,55	12,20	12,35	13,20
2) paleggiatura	5,20	6 —	6,35	6,40	6,85
3) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
4) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippo-trainati	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
f) Maggiorazioni varie:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da mt. 1,80 a mt. 3	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
2) idem per altezza superiore a mt. 3	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
3) maggiorazione per percorsi da mt. 10 a metri 25	1,80	2,03	2,20	2,26	2,38
4) idem oltre mt. 25	3,60	4,06	4,40	4,52	4,76
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal quarto	0,72	0,83	0,87	0,89	0,95
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino	3 —	3,45	3,65	3,75	3,95
h) distivaggio e resa ciglio veicolo (per consegna franco molino)	Si applicano le tariffe di cui alla lettera *e*) n. 4.				

Le tariffe previste dai numeri 1 e 2 della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicolo per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per il lavoro sotto pioggia o sotto neve

Per operazioni seguìte sotto pioggia o sotto neve le relative tariffe, di cui all'art. 3, saranno aumentate del 60 %.

Art. 6.

Maggiorazioni per sacchi piccoli

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3, saranno aumentate del 40 %.

Art. 7.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 8.

Contribuzioni varie

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 50 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia e il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 9.

Indennità varie

a) *Di attesa*:

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 50 per ogni ora, o frazioni, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) *Di trasferta*:

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio, ed al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 10.

Quota a carico del conferente

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio — lettera *e*), punto 4) — se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul contro valore del grano conferito e versati dall'ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 11.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti, anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti, alla data del presente decreto, del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 12.

Le tariffe previste dal presente decreto avranno applicazione per l'annata agraria 1949-50.

Art. 13.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 30 luglio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(4061)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1949.

Approvazione del bilancio del Banco di Sicilia e delle annesse sezioni per l'esercizio 1948.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, recante disposizioni circa l'approvazione, fra l'altro, del rendiconto annuale del Banco di Sicilia e delle sezioni annesse;

Viste le relazioni del presidente del Comitato direttivo del Banco di Sicilia sul bilancio relativo all'esercizio 1948, sia dell'azienda bancaria che delle annesse sezioni, approvate dal Comitato direttivo medesimo coi poteri del Consiglio di amministrazione nella seduta del 2 aprile 1949;

Viste le relazioni del revisore effettivo dei conti di nomina governativa e del delegato governativo di vigilanza;

Decreta:

Articolo unico.

E' ad ogni effetto approvato e reso esecutivo il bilancio del Banco di Sicilia per l'esercizio 1948, comprendente il bilancio dell'azienda bancaria propriamente detta e quelli delle annesse sezioni di credito agrario, di credito minerario, di credito fondiario e di credito industriale, bilancio che si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	207.447.806.811,40
Patrimonio e passività .	»	207.341.547.496,40
Utile netto	L.	106.259.315 —

e ciò in corrispondenza ai risultanti del conto economico che ha registrato i seguenti dati:

Rendite e profitti . . .	L.	8.073.774.323,90
Spese e perdite	»	7.967.515.008,90
Torna l'utile netto di	L.	106.259.315 —

somma da ripartire come segue:

L. 49.554.744 ai fondi di riserva dell'azienda bancaria e delle sezioni di credito agrario, di credito minerario e di credito fondiario (articoli 57, 61, 64 e 66 dello statuto);

» 18.546.496 ad incremento del fondo pensioni, per opere di previdenza ed assistenza del personale e per premi di rendimento al personale stesso (art. 66 dello statuto);

» 28.228.183 erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali, culturali, di propulsione economica, ecc. (articoli 57, 61 e 66 dello statuto);

» 9.929.892 quota utili della Sezione di credito industriale da asegnare ai sensi della legge istitutiva (art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416).

L. 106.259.315

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

(4070)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1949.

Obbligatorietà della denuncia dei beni italiani in Jugoslavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'Accordo sui beni italiani in Jugoslavia, sottoscritto a Belgrado il 23 maggio 1949;

Decreta:

Art. 1.

I titolari dei beni italiani situati nel territorio ceduto alla R.F.P.J. ai termini del Trattato di pace e nel restante territorio jugoslavo, nonchè i titolari di diritti ed interessi italiani sui beni situati nei medesimi territori, che sono stati sottoposti alla nazionalizzazione, alla riforma agraria, nonchè a qualsiasi altra misura limitativa di carattere generale e particolare incidente sulla disponibilità dei beni, diritti ed interessi stessi — escluse le misure di cui all'art. 79 del Trattato di pace per quanto riguarda il territorio sottoposto alla sovranità jugoslava prima del 10 giugno 1940 — sono tenuti a presentare denuncia redatta in triplice copia al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro I.R.F.E. entro il 30 novembre 1949.

I titolari dei beni predetti che si trovino all'estero potranno presentare le denuncie anche alle autorità consolari competenti che ne cureranno l'inoltre al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Le denuncie dovranno essere compilate su appositi formulari che potranno essere richiesti gratuitamente al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - I.R.F.E.), alle Intendenze di finanza o alle Associazioni profughi competenti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1949

Il Ministro: PELLA

(4074)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 23 luglio 1949.

Rettifica del decreto Ministeriale in data 28 luglio 1911 relativo alla nomina di guardie di sanità marittima.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1911, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1911, registro n. 87 Personale civile, foglio n. 126, col quale, tra gli altri, venne nominato guardia di sanità marittima il sig. Genardi Giuseppe;

Vista l'istanza con la quale la guardia di sanità marittima Gianardi Giuseppe fa presente che il proprio cognome venne erroneamente indicato « Genardi » anzichè « Gianardi » e chiede, pertanto, che sia provveduto alla rettifica del cognome stesso;

Considerato che, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo personale della predetta guardia, risulta che l'errore di cognome fu determinato dai documenti presentati per la partecipazione al concorso, documenti nei quali la guardia in parola veniva denominata « Genardi »;

Visto l'estratto dal registro degli atti di nascita per l'anno 1881 del comune di Vernazza, rilasciato in data 21 gennaio 1949, dal quale risulta che l'esatto cognome della guardia in parola è « Gianardi » e non « Genardi »;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di accogliere la richiesta del Gianardi;

Decreta:

Il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1911, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1911, registro n. 87 Personale civile, foglio n. 126, viene rettificato nel senso che deve intendersi nominato guardia di sanità marittima il sig. Gianardi Giuseppe e non il sig. Genardi Giuseppe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 23 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1949
Registro Presidenza n. 28, foglio n. 327.

(4046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Cevo del comune di Valsaviore (Brescia).

Con decreto Ministeriale 24 giugno 1949, n. 2462, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Cevo del comune di Valsaviore (Brescia), approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1947, n. 2300/2387, è prorogato fino a tutto il 30 giugno 1954.

(4020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 209

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 ottobre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	627,50	144 —
» Firenze	627,25	144 —
» Genova	628 —	143,50
» Milano	628,125	144 —
» Napoli	628,125	144 —
» Roma	628,125	143,50
» Torino	628,25	145 —
» Trieste	627,70	144 —
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 15 ottobre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,90
Id. 3,50 % 1902	73,40
Id. 3 % lordo	50,25
Id. 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	76,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,25
Id. 5 % 1936	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 15 ottobre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 628,12
1 franco svizzero	» 143,75

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	1,81	» franco francese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 145 —	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per l'iscrizione di allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1949-1950 e per il conferimento di una borsa di studio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1949-1950 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su carta da bollo da L. 32 da presentare o far pervenire entro il 31 ottobre 1949.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non inferiore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta non anteriore a tre mesi;

4) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e dell'incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca), via Principe Umberto, n. 4.

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico ed ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1949-1950 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 7 ottobre 1949

Il Ministro: PELLA

(4042)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria del concorso a sessanta posti di usciere nella categoria subalterna del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1949, registro n. 4, foglio n. 82, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a sessanta posti di usciere nella categoria subalterna del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1949, registro n. 5, foglio n. 65, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della suddetta Commissione;

Riconosciuta la regolarità dello svolgimento del concorso;

Sentito il giudizio della Commissione costituita ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 381;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso a sessanta posti di usciere nella categoria subalterna del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato ai dipendenti in servizio presso detti Uffici, autorizzati ai sensi dell'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, a continuare nell'esercizio delle funzioni connesse alle qualifiche di usciere, autista, fattorino:

Candidato		Punti	
1. Delliflori Antonio, in servizio dal 15 maggio 1945	punti	60 —	su 88
2. Baldanello Francesco, in servizio dal 16 maggio 1945	»	60 —	»
3. Mendola Salvatore	»	59,50	»
4. Trentini Giovanni	»	56,75	»
5. Sovilla Rizzieri	»	56,25	»
6. Lanzi Livio, in servizio dal 2 agosto 1944	»	56 —	»
7. Camillacci Giacomo, in servizio dal 26 marzo 1945	»	56 —	»
8. Leonardo Amedeo	»	53,50	»
9. Butti Luigi, in servizio dal 21 agosto 1945	»	53 —	»
10. Frassinelli Egisto, in servizio dal 7 settembre 1945	»	53 —	»
11. Aprile Michele, invalido di guerra	»	51,25	»
12. Giri Fiovo	»	51,25	»
13. Germani Guglielmo	»	50,50	»
14. Chersoni Giuseppe, in servizio dal 1° giugno 1945	»	50 —	»
15. Silvestri Mario, in servizio dal 15 giugno 1945	»	50 —	»
16. Bonina Giuseppe	»	48,75	»
17. Martinucci Giovanni, ex combattente	»	48,25	»
18. Visioni Lidio	»	48,25	»
19. Bonfanti Ettore	»	46,50	»
20. Tordone Attilio	»	45,75	»
21. Martini Giuseppe	»	44,50	»
22. Citti Pietro	»	44,25	»
23. Fabbri Aldo	»	43,25	»
24. Raguseo Angelo	»	42,75	»
25. Giribaldi Emilio	»	42,25	»
26. Vidale Amedeo	»	42 —	»
27. Bracchi Luigi	»	40,25	»
28. Navi Antonio	»	39,75	»
29. Rezzuti Giuseppe, in servizio dal 4 gennaio 1944	»	39,25	»
30. Orsini Cornelio, in serv. dal 1° giugno 1945	»	29,25	»
31. Valentini Riccardo, in servizio dal 1° maggio 1945	»	36,75	»
32. Roncaccia Egizio, in servizio dal 1° giugno 1945	»	36,75	»
33. Talamoni Emilio, in servizio dal 1° maggio 1945	punti	35,75	su 88
34. Fraccalvieri Gaetano, in servizio dal 1° giugno 1945	»	35,75	»
35. Turrini Severino	»	35 —	»
36. Costa Santo	»	34,75	»
37. Enea Gaetano	»	33,25	»
38. Paiocco Michele	»	32,75	»
39. Brini Luigi	»	23,50	»

Art. 2.

In conseguenza sono dichiarati vincitori, nell'ordine sottoindicato, i signori:

1. Delliflori Antonio
2. Baldanello Francesco
3. Mendola Salvatore
4. Trentini Giovanni
5. Sovilla Rizzieri
6. Lanzi Livio
7. Camillacci Giacomo
8. Leonardi Amedeo
9. Butti Luigi
10. Frassinelli Egisto
11. Aprile Michele
12. Giri Fiovo
13. Germani Guglielmo
14. Chersoni Giuseppe
15. Silvestri Mario
16. Bonina Giuseppe
17. Martinucci Giovanni
18. Visioni Lidio
19. Bonfanti Ettore
20. Tordone Attilio
21. Martini Giuseppe
22. Citi Pietro
23. Fabbri Aldo
24. Raguseo Angelo
25. Giribaldi Emilio
26. Vidale Amedeo
27. Bracchi Luigi
28. Navi Antonio
29. Rezzuti Giuseppe
30. Orsini Cornelio
31. Valentini Riccardo
32. Roncaccia Egizio
33. Talomoni Emilio
34. Fraccalvieri Gaetano
35. Turrini Severino
36. Costa Santo
37. Enea Gaetano
38. Paiocco Michele
39. Brini Luigi

Ai predetti è conferita, a decorrere dall'8 maggio 1948, la qualifica di usciere con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1949
Registro n. 1, foglio n. 69. — LA MICELA

(4023)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

All'art. 8 del bando di concorso a posti di architetto aggiunto in prova e di ispettore aggiunto in prova, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 119 del 24 maggio u. s., sono apportate le seguenti rettifiche:

Pag. 5, colonna I:
rigo 18, leggasi: 3) una prova orale (durata minima: 1 ora);
rigo 34, leggasi: tema, sorteggiato tra i tre proposti dalla Commissione;
rigo 54, leggasi: durata minima della prova: 1 ora;
rigo 59, leggasi: d'arte (durata dell'esperimento: 30 minuti);
rigo 63, leggasi: tema, sorteggiato tra i tre proposti dalla Commissione.

Pag. 5, colonna II:
rigo 29, leggasi: tema, sorteggiato tra i tre proposti dalla Commissione;
rigo 56, leggasi: tema, sorteggiato tra i tre proposti dalla Commissione.

Pag. 6, colonna I:
rigo 12, leggasi: (durata minima: 1 ora);
rigo 17, leggasi: riproduzioni (durata minima: 30 minuti).

(4107)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.